



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 45 DEL 01 DICEMBRE 2022**

Oggetto: PROC. N. 8829541/2022 Affidamento diretto del servizio di Somministrazione lavoro tramite Agenzia per il Lavoro, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020. CIG: 9524474496

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redonesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Premesso che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25.01.2019 di approvazione del Regolamento aziendale "*Modalità di ricerca e selezione del personale*";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 10.09.2022 di aggiornamento della Dotazione Organica e del Piano delle Assunzioni 2022-2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 29.10.2022 quale "*Atto d'indirizzo per l'assunzione di personale per i servizi aziendali tramite ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo mediante agenzia interinale*";

Rilevato che si rende opportuno provvedere alla sostituzione di una dipendente con profilo Assistente Sociale in forza al Servizio Sociale Territoriale e al Servizio di supporto alla realizzazione dei progetti del Reddito di Cittadinanza connesso alla Quota Servizio Fondo Povertà che si è assentata dal lavoro, con il diritto di conservazione del posto, per astensione maternità, dal mese di settembre u.s.;

Rilevato che sono state esaurite le graduatorie di personale con profilo di Assistente Sociale cat. D1 a tempo indeterminato e a tempo determinato per le assunzioni a tempo determinato e che si intende provvedere alla riapertura di un altro Avviso di selezione pubblica per la costituzione di una nuova graduatoria;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;

- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla sostituzione di personale urgente di cui sopra avvalendosi della collaborazione di un'agenzia per il lavoro;

Considerato che il presente affidamento riguarda l'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro (detta anche A.p.L.), dotata di autorizzazione rilasciata dal Ministero per il lavoro e delle Politiche sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro";

Inteso che la finalità del servizio di somministrazione lavoro è la possibilità dell'impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze di carattere non continuativo e straordinario, non sempre fronteggiabili con il personale in servizio;

Considerato che si vuole procedere all'appalto di servizi, somministrazione di lavoro, tramite affidamento diretto ad Agenzia per il Lavoro, mediante stipula di Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 co. 3 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50:

- la durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o nel caso di urgenza dalla consegna;
- terminato il periodo di riferimento o esaurito l'importo massimo stimato, l'accordo si intenderà concluso;
- qualora l'importo massimo non venga raggiunto l'Azienda ASPA si riserva di procedere ad una proroga *annuale*;
- ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 39.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza;

Inteso che il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale e dalle prestazioni effettivamente richieste, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio dell'Azienda;

Considerato che il presente strumento non è utilizzabile per sopperire in modo stabile alle mancanze di organico e che, la determinazione del numero massimo di lavoratori in somministrazione impiegabili rispetto al numero di lavoratori in pianta stabile è demandato alle disposizioni normative vigenti al momento dell'utilizzo;

Precisato che l'importo dell'appalto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'operatore economico non potrà pretendere

alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato;

Preso atto che trattarsi di un c.d. "lotto funzionale" e non di affidamento preordinato alla violazione delle procedure UE, in quanto la prestazione oggetto del contratto presenta caratteristiche di funzionalità e/o fruibilità, e comunque calibrata per garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie;

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:

- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";
- l'art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.12.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto,

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Rilevato che la società Gi Group S.p.A., con sede legale in Milano – Piazza IV Novembre n. 5 - C.F./P.IVA 11629770154, interpellata da questo Ente, ha presentato un'offerta relativa alla somministrazione di una unità di personale a tempo determinato, con qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria economica D1, per 19 ore settimanali, che prevede la corresponsione di un importo orario pari ad euro 23,12 IVA esclusa;

Ritenuto di incaricare la predetta Società, con affidamento diretto stante la ristrettezza dei tempi del servizio di somministrazione dell'unità di personale necessaria;

Dato atto che l'affidamento diretto della prestazione si ritiene, nel caso in parola, adeguatamente motivato dall'urgenza di garantire il regolare funzionamento del Servizio in questione che registra la necessità di un'adeguata integrazione organizzativa basata su professionalità e competenze specifiche non surrogabili, ovvero quelle tipiche della figura di "Assistente Sociale";

Appurata la necessità di rafforzare e supportare l'organico del Servizio Sociale Territoriale al fine di sopperire alla carenza di personale;

Ritenuto, quindi, di assumere l'impegno di spesa quale valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi per il periodo dal 01.12.2022 al 31.05.2024, per un importo complessivo di € 39.000,00 IVA esclusa (IVA 22% calcolata solo sul compenso dell'agenzia);

Considerato che l'Accordo Quadro prevede la successiva conclusione di singoli contratti specifici per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, sulla base delle esigenze rilevate e delle relative richieste per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle categorie giuridiche e ai profili professionali compresi nelle succitate categorie descritti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili agli Enti Locali e previsti dalla vigente dotazione organica dell'Azienda;

Ritenuto che il corrispettivo economico mensile spettante all'appaltatore sarà dato dalla sommatoria delle voci di costo comprese in ogni ora di attività del personale somministrato (art. 33 c.2 – D.Lgs. 81/2015) in base al vigente CCNL (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972) e del margine di Agenzia su cui graverà l'IVA di legge;

Inteso che si potrà procedere nella ricerca di profili riferiti alle categorie A, B, C, D descritte nel CCNL funzioni locali e che il personale somministrato potrà essere destinato ad una o più delle sedi operative dell'Azienda, in ragione delle esigenze dell'Ente;

Considerato che l'Azienda ASPA inoltrerà all'Agenzia di lavoro interinale specifici ordinativi aventi ad oggetto "*richiesta di personale in somministrazione*", a cui seguirà l'invio di Curricula dei soggetti



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

proposti con riferimento alle professionalità richieste oltre al costo orario onnicomprensivo per ciascuna professionalità indicata nella richiesta;

Inteso che a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

Richiamato l'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con Legge n.25 del 28 marzo 2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs.n.50/2016 in merito alla revisione dei prezzi;

Dato atto che

- l'impegno è subordinato alla consegna in via d'urgenza prevista ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120;
- l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
- per le finalità che l'Amministrazione deve garantire con il presente approvvigionamento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale, con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;

Dato atto:

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG 9524474496;
- che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore dr.ssa Daniela Ottoni, la quale dichiara, in forza degli artt. 6bis della legge n. 241/1990 e 42 del d.lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Visti

- lo Statuto;
- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- la legge 11.09.2020 n. 120;

- il D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

Preso atto del Budget Pluriennale 2022-2024 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 09 del 27.12.2021;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:

- DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 - lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Gi Group S.p.A., con sede legale in Milano – Piazza IV Novembre n. 5 - C.F./P.IVA 11629770154 – il servizio di somministrazione lavoro per il periodo dal 01.12.2022 al 31.05.2024, con riserva di proroga annuale per il periodo giugno 2024-maggio 2025;
- DI IMPEGNARE subordinatamente alla realizzazione della condizione sospensiva di cui al punto successivo e fino ad allora DI PRENOTARE L'IMPEGNO a favore del creditore Gi Group S.p.A. la somma complessiva di euro 39.000,00 (di cui il costo orario del personale somministrato esente IVA e il margine di Agenzia con IVA 22%), del Budget 2022-2024 alla voce di bilancio specifica sulla base delle esigenze rilevate e delle relative richieste per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle categorie giuridiche e ai profili professionali previsti dalla vigente dotazione organica dell'Azienda, relativamente alla ragione meglio dettagliata in premessa;
- DI DARE ATTO che l'impegno è subordinato alla consegna in via d'urgenza prevista ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120;
- DI DARE ATTO CHE
 - l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
 - per le finalità che l'Amministrazione deve garantire con il presente approvigionamento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- PRECISATO, il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale, con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;
- DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG 9524474496, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore
F.to Dr.ssa Daniela Ottoni